

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
P.S.A.
POSEIDON SOCCORSO ALLUVIONALE
O.d.V.

ART. 1

(Denominazione e sede)

Yuri Ghetti
06.02.2025
22:33:25
GMT+02:00

L'Associazione di volontariato, denominata: P.S.A. – Poseidon Soccorso Alluvionale O.d.V. più avanti chiamata per brevità Associazione, con durata illimitata, è una Organizzazione di volontariato a carattere regionale di Protezione Civile, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, la P.S.A. – Poseidon Soccorso Alluvionale O.d.V. è costituita con sede legale in Ravenna, via Giannello 48 – Fornace Zarattini, è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"). E' apartitica e aconfessionale e ha durata illimitata.

L'eventuale trasferimento della sede all'interno del medesimo comune deliberato dall'assemblea degli associati, non necessita di modifiche statutarie

ART. 2

(Finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

attività di protezione civile ai sensi del Decreto Legislativo 02 gennaio 2018 N. 1 e ss.mm.ii.;
salvaguardia della vita e soccorso delle persone in ambito fluviale ed alluvionale;

interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso alluvionale e fluviale, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile della Regione Emilia Romagna o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;

promozione della cultura di protezione civile;

assistenza a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, ecc.;

promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio Idro-geologico e tutela dell'ambiente;

condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;
collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio;
promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni e collaborando con le associazioni di Volontariato esistenti.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale anche di natura commerciale quali le sponsorizzazioni.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Le attività di cui al paragrafo precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

L'Associazione può rimborsare agli aderenti solo le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna, sono comunque possibili interventi in altre regioni d'Italia e/o all'estero.

ART. 3

(Ammissione soci)

Possono diventare soci dell'Associazione, tutte le persone in possesso dei diritti civili, indipendentemente dalla loro nazionalità confessione religiosa e ideologica politica, che accettino integralmente e senza riserve il presente Statuto, in numero illimitato e ne condividono gli scopi, e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata dall'interessato al Consiglio Direttivo, che deciderà sulla ammissione dell'aspirante.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio, entro 30 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6.

ART. 4

Convenzione Benito Meo Agol

(Categorie soci)

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Fondatori
- Ordinari
- Onorari
- Sostenitori
- Giovani: di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, pagano annualmente la quota dei Soci Operativi ridotta della metà e svolgono gratuitamente le mansioni loro riservate dal Regolamento;

Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci Onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa con possibilità di partecipare all'attività sociale.

Sono Soci Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti.

ART. 5

(Diritti e Doveri dei soci)

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti in materia;
- essere informati sulle attività della organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi e nei limiti di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione del bilancio di esercizio, dei documenti a corredo, di scritture contabili, di verbali e di consultare i libri sociali; l'associato o l'aderente che intenda esercitare il diritto alla consultazione di detti libri deve darne comunicazione tramite raccomandata a/r o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione all'organo amministrativo indicando i libri e i documenti che intende consultare e qualora intenda avvalersi di professionisti di fiducia indicando anche il nominativo e l'ordine di appartenenza degli stessi.

L'organo amministrativo entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta, comunicherà tramite raccomandata a/r o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione il luogo, i giorni e gli orari stabiliti per la consultazione indicando il responsabile per conto della O.D.V. a cui fare riferimento per eventuali chiarimenti. All'associato o al professionista da lui nominato è fatto divieto di estrarre copie dei documenti consultati e di chiedere informazioni e/o chiarimenti a persona diversa da quella incaricata dalla O.D.V.;

- votare in assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi (si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato)
- ed il dovere di:

- rispettare il presente statuto e i regolamenti;
- svolgere la propria attività in favore delle comunità e del bene comune in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa.

ART. 6

(Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di associato si perde in caso di:

- a) decesso;
- b) dimissioni volontarie;
- c) espulsione;
- d) mancato pagamento della quota associativa trascorsi 2 mesi dal sollecito trasmesso per raccomandata o anche per il tramite di ausili telematici.

L'aderente all'organizzazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere espulso dall'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Assemblea dei soci con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 7

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

l'Organo di Controllo- i Revisori, ove nominati

il Collegio dei Probiviri (da costituire qualora se ne ravvisi la necessità).

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla loro carica e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo nei limiti stabiliti dall'Assemblea.

ART. 8

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, tranne in altri casi previsti dallo statuto. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito

da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ART. 9 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea dei soci ha le seguenti funzioni:

- approvare il conto economico consuntivo;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte dal C.D.;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- nominare i Consiglieri del C.D.;
- deliberare sull'espulsione degli associati;
- modificare lo Statuto, con almeno il 3/4 dei votanti favorevoli;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione anche in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- deliberare sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- revocare il Presidente, per comprovati motivi di incompatibilità con la carica, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli iscritti all'associazione;
- autorizzare il Presidente alla stipula degli atti e contratti inerenti l'attività sociale e al conferimento di procure generali e speciali.

ART. 10 (Convocazione)

L'Assemblea si riunisce di norma almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione dell'Assemblea, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta inviata tramite posta ordinaria e/o elettronica oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o sul sito internet. La notifica avviene almeno 15 giorni prima della data fissata.

ART. 11 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

ART. 12

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria può essere convocata per:

- Modifica dello Statuto dell'Associazione
- Scioglimento dell'Associazione
- Liquidazione
- Devoluzione del patrimonio

Ai fini della modifica dello Statuto dell'Associazione, dello scioglimento della Associazione o della liquidazione, è richiesto il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

ART. 13
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 9 eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, il: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

In capo ai Consiglieri e ai titolari di incarichi operativi diretti è indispensabile l'assenza di condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, da attestarsi mediante autocertificazione da presentare al momento dell'accettazione della nomina.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario e conservarlo agli atti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono prendere parte anche persone esterne invitate dal Presidente per esaminare uno o più argomenti, senza diritto di voto.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta di:

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

proporre all'Assemblea l'importo della quota sociale annuale;

predisporre il bilancio;

deliberare sulle domande di nuove adesioni;

provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;

ratificare e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

proporre all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e in assenza di entrambi il membro con anzianità di servizio di associazionismo maggiore.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 14

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte alle Autorità, agli Enti e verso terzi, con facoltà di istanze e azioni legali o amministrative a tutela degli interessi dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dall'intero Consiglio Direttivo tra i suoi componenti eletti. Il presidente convoca, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e l'assemblea degli aderenti che sono sempre da lui stesso presiedute. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo, nel caso di parità di voti il voto del Presidente è determinante. Firma e convalida tutti gli atti dell'Associazione ed ha la facoltà, in caso di necessità e di urgenza, di assumere tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il primo Presidente dell'associazione viene eletto dai membri fondatori durante la prima riunione dell'Associazione nella quale viene redatto l'atto costitutivo.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da un Vice presidente precedentemente incaricato e può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinanti.

ART. 15

(Segretario e Tesoriere)

Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali, cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predispone, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

E' consentito che, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice-Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice-Presidente.

ART. 16

(Organo di Controllo- Revisione Legale dei Conti)

A) Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Generale; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

B) Revisione legale dei conti.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 17
(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, è composto da tre (3) componenti effettivi e da due supplenti, i quali non dovranno essere componenti di altri organi statutari. Il Collegio dei Probiviri resta in carica tre anni ed i singoli componenti sono rieleggibili.

Al Collegio dei Probiviri spetta di:

dirimere le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da interpretazioni prese legalmente dagli Organi statutari competenti;
risolvere ogni controversia fra aderente e aderente o comunque rimessa al suo giudizio;
esprimere pareri e proposte in materia di decadenza, recesso, esclusione ed ammissibilità dei soci.

Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno un Presidente, il quale ha la facoltà di partecipare a titolo consultivo alle sedute del Consiglio relativamente a discussioni di atti inerenti le competenze dell'Organo.

L'iniziativa del Collegio dei Probiviri è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa; giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura.

I membri del Collegio dei Probiviri decideranno secondo equità non senza aver tentato la conciliazione amichevole, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo da essi ritenuto più giusto ed assegnando alle parti termini per la presentazione dei documenti e dei ricorsi.

Il Collegio dei Probiviri deve dare comunicazione a tutte le parti coinvolte contemporaneamente all'avvio della fase istruttoria e comunque non oltre trenta (30) giorni dalla richiesta.

Le decisioni assunte sono esecutive decorsi i termini previsti per opporre ricorso.

In caso di dimissioni, recesso, esclusione, espulsione o decadenza dalla qualità di socio dei membri del Collegio dei Probiviri, essi dovranno essere sostituiti dai membri supplenti oppure in seconda istanza tra i primi dei non eletti.

ART. 18
(Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

quote associative e contributi dei simpatizzanti;
contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi nazionali e internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Carossa Benito Meri Agostini
Giacca

ART. 19
(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e che può essere consultato dagli aderenti.

ART. 20
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il conto economico consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22
(Dipendenti e collaboratori)

L'Associazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 23
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 24

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 25

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 26

(Regolamento)

Il funzionamento dell'Associazione viene disciplinato dal presente Statuto e da un regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo.

Ravenna, 31/01/2025

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Segretario

Il Tesoriere

Il Consigliere



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
Registrato il 08 FEB. 2025 N° 180
Serie 315 per l'atto
IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE

Firma su delega del Direttore Provinciale

Il Funzionario
M. Lodi Moro